



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO 026/18	UDIENZA DEL 19/6/2018	DECISIONE N. 069/18	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04 LUG. 2018	IL SEGRETARIO
----------------------	--------------------------	-------------------------------	---	-------------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 19/6/2018, con l'intervento dei Sigg.ri:

Avv. Francesco Ferroni – Presidente e Relatore
Avv. Giuseppe Giunta – Componente
Avv. Sergio Terzaghi Componente
assistita dal Sig. Donato Antonio Liddi– Segretario
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 26/2018 contro:

FAIS CRISTIANO, allenatore, residente a Milano (MI), via Corno di Cavento n. 16, (cod. fisc. FSACST73M12F205C), assistito dall'Avv. Giovanni Masala, assente

INCOLPATO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite per accertata positività del cavallo Brillante Blu alla sostanza benzoilecgonina e ecgonina metilestere a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di Milano in data 2/9/2017 in occasione della disputa della corsa Premio Mella

FATTO

In data 2/9/2017, in occasione della disputa della corsa Premio Mella presso l'Ippodromo di Milano veniva accertata la positività del cavallo Brillante Blu alla sostanza , sostanza benzoilecgonina e ecgonina metilestere rientrante tra quelle indicate nella lista delle sostanze di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite

Ai sensi dell'art. 11 del predetto Regolamento, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per giorni 30, dal 3/10/2017 al 1/11/2017.

Con atto di incolpazione depositato in data 27/2/2018, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig.Fais per i suddetti fatti.

L'incolpato faceva pervenire, tramite il proprio difensore, in data 16/6/2018, una memoria difensiva.

All'udienza del 19/6/2018, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva né l'incolpato, né un rappresentante della Procura della Disciplina.

Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e

COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

confermata dal Mipaaf con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. Fais nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, a parere della suintestata Commissione, non risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, si ritiene meritevole di accoglimento la prima eccezione difensiva sollevata dall'incolpato in merito alla violazione dell'art. 10 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite data la mancanza del verbale di apertura del campione destinato alle seconde analisi.

Il predetto articolo 10 del Regolamento, infatti, nel penultimo comma, prevede che *"in caso di positività, il laboratorio che ha eseguito le seconde analisi ne invia l'esito, unitamente al verbale di apertura del campione, all'Amministrazione ed al competente organo di giustizia Sportiva"*.

Nel caso *de quo*, invece, ed in chiara violazione di quanto letteralmente previsto dall'art. 10 del Regolamento, il laboratorio inglese (LGC) che eseguiva le seconde analisi non redigeva un verbale di apertura del campione.

E' pertanto evidente la violazione del Regolamento sul punto che, a parere della presente Commissione e contrariamente a quanto sostenuto dalla recente sentenza del Tar Lazio n. 4844/2018 del 20/4/2018, va interpretato letteralmente e restrittivamente.

Infatti, il requisito della necessità del verbale di apertura del campione non può ritenersi soddisfatto dalla nota del laboratorio inglese del 5/12/2017 agli atti da cui si evince unicamente l'integrità del campione all'arrivo.

Come noto, e come ad esempio previsto per il verbale di apertura delle prime analisi, si deve garantire oltre all'integrità del flacone anche l'assenza di segni di manomissione e la corretta refrigerazione sino all'inizio delle operazioni analitiche, garanzie del tutto assenti nel caso di specie.

L'accoglimento della prima eccezione difensiva svolta dall'incolpato assume, a parere della presente Commissione, carattere assorbente ai fini del decidere.

Si ritiene invece infondata la seconda argomentazione difensiva svolta dall'incolpato, relativa alla mancata indicazione della quantità minima di sostanza rinvenuta.

Infatti, l'art. 1 del Regolamento proibisce *"la presenza nell'organismo di un cavallo, nel giorno della corsa, della prova di qualifica o riqualifica in cui è dichiarato partente, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita appartenente ad una delle categorie comprese nella lista delle sostanze proibite di cui all'allegato 1) del presente Regolamento"*.

Pertanto, sulla scorta ancora una volta di un'interpretazione letterale e rigorosa del Regolamento, si dovrà ritenere irrilevante il superamento o meno di una soglia minima, essendo in ogni caso vietata *"la presenza di una qualsiasi quantità di sostanza"*.

P.Q.M.

la Commissione assolve il Sig. Fais Cristiano in ordine all'addebito mossogli.

Conferma l'ordine di arrivo della corsa premio "MELLA" disputata all'ippodromo di Milano in data 29/09/2017.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
025/2018	19/06/2018	067/18	04 LUG. 2018	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, 20 in data 19 giugno 2018, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni

Presidente

Avv. Sergio Terzaghi

Componente relatore

Avv. Giuseppe Giunta

Componente

assistita dal

Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 025/2018 contro:

Federico Bossa nato a Milano (MI) il 16/12/1984, residente in Settimo Milanese (MI) in Via Panzeri n°10/6, fantino, in proprio;

Antonio Fusco nato a Siracusa (SR) il 03/09/1982, residente in Siracusa (SR) in Via Strada Spinagallo n°82, int. 20, fantino;

INCOLPATI

Dai Commissari di riunione in funzione presso l'Ippodromo di Siracusa, in data 3 Marzo 2018 ai sensi dell'Art. 145, comma 4 del Regolamento delle Corse ex-Jockey Club Italiano, che punivano *"i fantini Antonio Fusco con la sospensione di giorni 25 (venticinque) per aver aggredito il collega Federico Bossa in sala fantini, colpendolo con il casco e per rilasciato dichiarazioni falso e reticenti (art. 207 ultimo comma), risultanti evidenti dal fatto che, ad inizio giornata, il fantino A. Fusco non presentava segni o escoriazioni sul volto e sulla testa e il fantino F. Bossa, con la sospensione di giorni 7 (sette) per aver reagito, venendo alle mani e colpendo il Collega A. Fusco"*.

FATTO

Con provvedimento assunto ex art. 145 comma 4) delle norme del Regolamento Corse, in data 3 marzo 2018, i Commissari di riunione in funzione presso l'Ippodromo di Siracusa deferivano i fantini, Sigg. Federico Bossa e Antonio Fusco.

Nel relativo atto, trasmesso a questa Commissione, si evidenziava che, nella giornata del 03.03.2018, durante la giornata di corse in programma, in sala fantini, avvenne un litigio tra gli odierni incolpati, da cui derivò una breve colluttazione, sedata dall'intervento dei colleghi.

Nell'immediatezza di tale circostanza, entrambi i fantini si rivolgevano al Dott. Serretta, medico in servizio presso l'Ippodromo di Siracusa, il quale certificava lo stato di salute degli incolpati (escoriazione alla fronte per Fusco, trauma ed arrossamento nucale per Bossa).

Nell'immediatezza dei fatti, il Signor Bossa si rivolgeva, per denunciare l'accaduto, ai Commissari, i quali raccoglievano le dichiarazioni dei soggetti interessati e dei testimoni presenti in sala fantini.

In seguito a ciò, emettevano il provvedimento di deferimento e/o punizione che ci occupa con deferimento alla Commissione di disciplina di prima istanza, per gli ulteriori eventuali provvedimenti del caso.

In data 08 maggio 2018, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza comunicava agli incolpati il deposito di provvedimento di deferimento e, in data 21 maggio 2018, disponeva la trattazione del procedimento dandone rituale e formale avviso ai Sigg. Bossa e Fusco.

Accogliendo l'istanza del Sig. Federico Bossa, in data 09 marzo 2018, veniva concessa a costui la c.d. sospensiva e, pertanto, era autorizzato a svolgere la propri attività di fantino.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina per la data del 19 giugno 2018, regolari le notifiche, il Presidente dava atto della presenza dell'incolpato Federico Bossa e del deposito da parte di costui, in data 07 marzo 2018, di memoria difensiva corredata da copiosa documentazione.

Non compariva il Sig. Antonio Fusco, il quale, tramite l'Unione Italiana fantini, in data 18 giugno 2018, aveva formulata istanza di rinvio dell'udienza, adducendo una grave patologia intestinale, che però, non è stata supportata da idonea certificazione medica, volta a provare il legittimo impedimento. Alla luce di ciò, l'istanza non può essere accolta.

La Commissione decideva come da dispositivo.

DIRITTO

Il Sig. Federico Bossa, nel corso del procedimento, ha manifestato le proprie osservazioni e contestazioni al provvedimento disciplinare per cui è processo, eccependo principalmente di non aver mai commesso le violazioni regolamentari e comportamentali contestategli.

Il fantino Bossa ha sostenuto che *"dopo lo svolgimento della prima prova del programma, a seguito di qualche difficoltà in corsa, avevo un breve diverbio col collega Fusco Antonino. Giudicavo la cosa di nessuna importanza, anche in considerazione del fatto che non c'era stato alcun intervento o provvedimento disciplinare da parte dei Sigg. Commissari, né si era verificata una situazione di particolare pericolosità: in concreto, una delle tante piccole discussioni tra Fantini sul proprio comportamento in corsa, come ne avvengono quasi quotidianamente nell'esercizio di una professione tanto competitiva come quella che svolgiamo"*. Dopo la seconda corsa e nell'imminenza della terza, il Signor Bossa si trovava in Sala Fantini e veniva aggredita con una colpo di casco alla nuca dal Sig. Fusco: a quel punto, il Bossa reagiva solo per difendersi dai colpi del Fusco.

I fantini venivano divisi dall'intervento dei colleghi Basile Salvatore e Giarratana Salvatore che, però, ai Sigg. Commissari non riferivano con precisione la dinamica dell'accaduto. A quel punto, il Bossa veniva accompagnato dal medico di servizio

dell'ippodromo: durante la serata, a causa dei dolori alla nuca, il Sig. Bossa si recava presso il Pronto soccorso dell'Ospedale San Carlo di Milano in cui gli veniva diagnosticato un trauma cranico da aggressione, con prognosi di 10 gg. s.c.

Alla luce di ciò, il deferito Federico Bossa chiedeva *"la revoca con dichiarazione di nullità del provvedimento"* di specie, previa concessione della cosiddetta sospensiva.

All'udienza del 19 giugno 2018, l'incolpato, sentito dalla Commissione, invocava l'esimente della legittima difesa, in quanto vittima d'un aggressione da parte del collega Fusco che lo colpiva alla nuca con un casco.

Ai fini del decidere, appare rilevante e fondamentale esaminare il provvedimento di punizione/deferimento, la memoria difensiva e la documentazione versata in atti, nonché tenere conto del comportamento processuale e professionale del Sig. Federico Bossa, ma anche di quello del Sig. Antonio Fusco.

Nel caso di specie, è evidente come sia stato il Sig. Fusco l'aggressore ed il Sig. Bossa la vittima: quest'ultimo ha reagito solo per legittima difesa.

La legittima difesa (disciplinata dall'art. 52 del codice penale), è una sorta di "autotutela" che l'ordinamento giuridico italiano consente nel caso in cui insorga un pericolo imminente (per sé o per altri) da cui è necessario difendersi e non ci sia la possibilità di rivolgersi all'autorità pubblica per ragioni di tempo e di luogo. Il legislatore ha voluto tenere conto di un'esigenza del tutto naturale che è legata all'istinto di reagire quando si viene aggrediti: così è stato nell'episodio che ci occupa.

Inoltre, il Sig. Bossa, nonostante una carriera ultra decennale, non si è mai reso protagonista di fatti simili e non è stato oggetto di sanzioni disciplinari degne di nota.

Al contempo, va rilevato un fatto grave e davvero censurabile: il Sig. Antonio Fusco, oltre ad aver aggredito il Bossa con un casco procurandogli un trauma cranico con prognosi di giorni 10, ha rilasciato ai Commissari dichiarazioni false e reticente, volte unicamente a cercare di sottrarsi alla sanzioni che la Giustizia sportiva può comminare. Invero, il fantino Fusco ha negato ai Commissari l'accaduto affermando: *"in sala fantini ho avuto un battibecco con il fantino F. Bossa, senza colluttazione; perché un altro fantino ci ha diviso; i segni sulla fronte me li sono procurati in mattinata"*. Tale dichiarazione stride nettamente rispetto a quanto riferito dal Sig. Bossa, dai testi e a quanto certificato dal medico in servizio all'Ippodromo.

Sul punto, l'art. 207 ultimo comma del Regolamento corse, dispone che i fantini *"devono essere severamente puniti in caso di omissione di segnalazione, dichiarazioni false o reticenti, spiegazioni non soddisfacenti, o condotta comunque sospetta"*.

A ciò va aggiunto il fatto che il Sig. Fusco non ha argomentato alcunché a sua difesa e non si è presentata all'udienza senza dare prova del legittimo impedimento invocato.

Pertanto, questa Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Fantino Antonio Fusco, confermando il provvedimento emesso nei suoi confronti e ritiene di applicare nei confronti del medesimo l'ulteriore sanzione della sospensione di giorni quindici (n°15) dall'attività professionale.

Viceversa, il Sig. Federico Bossa ha introdotto degli elementi validi atti ad ottenere una declaratoria di nullità del provvedimento impugnato e, pertanto, non è ravvisabile alcuna responsabilità disciplinare del medesimo deferito.

PQM

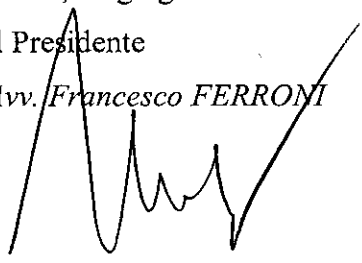
La Commissione assolve il Sig. Federico Bossa dall'addebito mossogli e, per l'effetto, annulla il provvedimento di deferimento emesso dai Commissari di Siracusa in data 03 marzo 2018 nonché le relative sanzioni.

Al contempo, la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Antonio Fusco, in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di fantino per ulteriori giorni 15 (quindici oltre il sofferto), confermando il provvedimento emesso nei suoi confronti dai Commissari di Siracusa, in data 03 marzo 2018, nonché le relative sanzioni

Roma, 19 giugno 2018

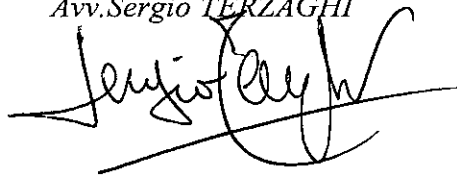
Il Presidente

Avv. *Francesco FERROMI*



Il Componente relatore

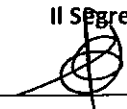
Avv. *Sergio TERZAGHI*





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Ruolo N° 033/18	Decreto Disciplinare N° 064/18	Depositato il 04 LUG. 2018	Il Segretario 
---------------------------	--	--------------------------------------	--

**COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
IL GIUDICE MONOCRATICO**

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 166/17, depositata in data 27 febbraio 2018 dal Procuratore della Disciplina nei confronti del Sig. SAVIANO SALVATORE, nella sua qualità di titolare colori, per violazione dell'art. 16 del Regolamento delle corse al trotto;
- Visto il mancato riscontro alla raccomandata a/r da parte del Sig. SAVIANO, in data 11-17 ottobre 2017, con cui si sollecitava il pagamento del "rinnovo colori 2017", pari alla somma di € 180,00;
- Vista la partecipazione a manifestazioni competitive nel periodo che va dal 27.10.2017 al 5.12.2017;
- ritenuta provata *per tabulas* la violazione del Regolamento delle corse al trotto;
- preso atto che la Procura della Disciplina ha ritenuta congrua - quale sanzione applicabile alla fattispecie in esame, ossia il triplo del contributo omesso - quella della multa nella misura di €. 540,00;
- Visto il combinato disposto degli artt. 11, 12 e 13 delle vigenti Norme di Procedura Disciplinare;
- In conformità alle richieste della Procura della Disciplina,

EMETTE

nei confronti del Sig. SAVIANO SALVATORE. nella sua qualità di titolare colori

DECRETO DISCIPLINARE

- Applicando la sanzione della multa di €. 540,00.

Avvisa il Sig. SAVIANO SALVATORE che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potrà, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma, **19 GIU. 2018**

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco FERRONI





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Ruolo N°	Decreto Disciplinare N°	Depositato il	Il Segretario
040/18	063/18	04 LUG. 2018	



**COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
IL GIUDICE MONOCRATICO**

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 159/17, depositata in data 27 febbraio 2018 dal Procuratore della Disciplina nei confronti del Sig. IACCARINO FRANCESCO, nella sua qualità di gentleman driver, per violazione dell'art 20 del Regolamento delle corse al trotto;
- Visto il mancato riscontro alla raccomandata a/r da parte del Sig. IACCARINO, in data 10-18 ottobre 2017, con cui si sollecitava il pagamento del "rinnovo licenza gentleman driver 2017", pari alla somma di € 160,00;
- Vista la partecipazione a manifestazioni competitive nel periodo che va dal 20.11.2017 al 22.12.2017;
- ritenuta provata *per tabulas* la violazione del Regolamento delle corse al trotto;
- preso atto che la Procura della Disciplina ha ritenuta congrua - quale sanzione applicabile alla fattispecie in esame, ossia il triplo del contributo omesso - quella della multa nella misura di €. 480,00;
- Visto il combinato disposto degli artt. 11, 12 e 13 delle vigenti Norme di Procedura Disciplinare;
- In conformità alle richieste della Procura della Disciplina,

EMETTE

nei confronti del Sig. IACCARINO FRANCESCO nella sua qualità di gentleman driver

DECRETO DISCIPLINARE

- Applicando la sanzione della multa di €. 480,00.

Avvisa il Sig. IACCARINO FRANCESCO che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potrà, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma, 19 GIU. 2018

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco FERRONI





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQA1 VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Ruolo N°	Decreto Disciplinare N°	Depositato il	Il Segretario
034/18	062/18	04 LUG. 2018	

**COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
IL GIUDICE MONOCRATICO**

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 165/17, depositata in data 27 febbraio 2018 dal Procuratore della Disciplina nei confronti del Sig. SORIA SALVATORE, nella sua qualità di titolare colori, per violazione dell'art. 16 del Regolamento delle corse al trotto;
- Visto il mancato riscontro alla raccomandata a/r da parte del Sig. SORIA, in data 11-13 ottobre 2017, con cui si sollecitava il pagamento del "rinnovo colori 2017", pari alla somma di € 180,00;
- Vista la partecipazione a manifestazioni competitive nel periodo che va dal 24.10.2017 al 3.12.2017;
- ritenuta provata *per tabulas* la violazione del Regolamento delle corse al trotto;
- preso atto che la Procura della Disciplina ha ritenuta congrua - quale sanzione applicabile alla fattispecie in esame, ossia il triplo del contributo omesso - quella della multa nella misura di €. 540,00;
- Visto il combinato disposto degli artt. 11, 12 e 13 delle vigenti Norme di Procedura Disciplinare;
- In conformità alle richieste della Procura della Disciplina,

EMETTE

nei confronti del Sig. SORIA SALVATORE. nella sua qualità di titolare colori

DECRETO DISCIPLINARE

- Applicando la sanzione della multa di €. 540,00.

Avvisa il Sig. SORIA SALVATORE che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potrà, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma, 19 GIU. 2018

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco FERRONI





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

Ruolo N°	Decreto Disciplinare N°	Depositato il	Il Segretario
035/18	061/18	04 LUG. 2018	

**COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza
IL GIUDICE MONOCRATICO**

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 164/17, depositata in data 27 febbraio 2018 dal Procuratore della Disciplina nei confronti del Sig. SOMMA ENRICO, nella sua qualità di gentleman driver e titolare colori, per violazione degli artt. 16 e 20 del Regolamento delle corse al trotto;
- Visto il mancato riscontro alla raccomandata a/r da parte del Sig. SOMMA ENRICO, in data 13 ottobre 2017, con cui si sollecitava il pagamento del "rinnovo licenza gentleman driver con penale 2017" e del "rinnovo licenza titolare colori con penale 2017", pari, rispettivamente, alla somma di € 320,00 e € 360,00;
- Vista la partecipazione a manifestazioni competitive nel periodo che va dal 24.10.2017 al 15.11.2017;
- ritenuta provata *per tabulas* la violazione del Regolamento delle corse al trotto;
- preso atto che la Procura della Disciplina ha ritenuta congrua - quale sanzione applicabile alla fattispecie in esame, ossia il triplo del contributo omesso - quella della multa nella misura di €. 2.040,00;
- Visto il combinato disposto degli artt. 11, 12 e 13 delle vigenti Norme di Procedura Disciplinare;
- In conformità alle richieste della Procura della Disciplina,

EMETTE

nei confronti del Sig. SOMMA ENRICO nella sua qualità di gentleman driver e titolare di colori

DECRETO DISCIPLINARE

- Applicando la sanzione della **multa di €. 2.040,00.**

Avvisa il Sig. SOMMA ENRICO che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potrà, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma, **19 GIU. 2018**

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Ruolo N°	Decreto Disciplinare N°	Depositato il	Il Segretario
036/18	060/18	04 LUG. 2018	

**COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
IL GIUDICE MONOCRATICO**

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 163/17, depositata in data 27 febbraio 2018 dal Procuratore della Disciplina nei confronti del Sig. ORLANDO ANTONIO, nella sua qualità di gentleman driver e titolare colori, per violazione dell'art 20 del Regolamento delle corse al trotto;
- Visto il mancato riscontro alla raccomandata a/r da parte del Sig. ORLANDO ANTONIO, in data 10-16 ottobre 2017, con cui si sollecitava il pagamento del "rinnovo licenza gentleman driver 2017" e del "rinnovo licenza titolare colori 2017", pari, rispettivamente, alla somma di € 160,00 e € 180,00;
- Vista la partecipazione a manifestazioni competitive nel periodo che va dal 22.11.2017 al 9.12.2017;
- ritenuta provata *per tabulas* la violazione del Regolamento delle corse al trotto;
- preso atto che la Procura della Disciplina ha ritenuta congrua - quale sanzione applicabile alla fattispecie in esame, ossia il triplo del contributo omesso - quella della multa nella misura di €. 1.020,00;
- Visto il combinato disposto degli artt. 11, 12 e 13 delle vigenti Norme di Procedura Disciplinare;
- In conformità alle richieste della Procura della Disciplina,

EMETTE

nei confronti del Sig. ORLANDO ANTONIO nella sua qualità di gentleman driver e titolare di colori

DECRETO DISCIPLINARE

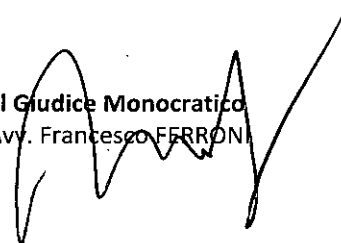
- Applicando la sanzione della multa di €. 1.020,00.

Avvisa il Sig. ORLANDO ANTONIO che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potrà, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma, 19 GIU. 2018

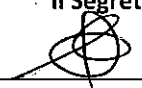
Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco FERRONI





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Ruolo N°	Decreto Disciplinare N°	Depositato il	Il Segretario
042/18	059/18	04 LUG. 2018	

✓

**COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
IL GIUDICE MONOCRATICO**

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 156/17, depositata in data 27 febbraio 2018 dal Procuratore della Disciplina nei confronti del Sig. DI SARNO LUIGI, nella sua qualità di gentleman driver e titolare colori, per violazione degli artt. 16 e 20 del Regolamento delle corse al trotto;
- Visto il mancato riscontro alla raccomandata a/r da parte del Sig. DI SARNO, del 10-17 ottobre 2017, con cui il MiPAF sollecitava il mancato pagamento del "rinnovo licenza gentleman driver 2017" e del "rinnovo licenza titolare colori 2017", pari, rispettivamente, alla somma di € 160,00 e € 180,00;
- Vista la partecipazione a manifestazioni competitive nel periodo che va dal 28.10.2017 al 28.11.2017;
- ritenuta provata *per tabulas* la violazione del Regolamento delle corse al trotto;
- preso atto che la Procura della Disciplina ha ritenuta congrua - quale sanzione applicabile alla fattispecie in esame, ossia il triplo del contributo omesso - quella della multa nella misura di €. 1.020,00;
- Visto il combinato disposto degli artt. 11, 12 e 13 delle vigenti Norme di Procedura Disciplinare;
- In conformità alle richieste della Procura della Disciplina,

EMETTE

nei confronti del Sig. DI SARNO LUIGI nella sua qualità di gentleman driver e titolare di colori

DECRETO DISCIPLINARE

- Applicando la sanzione della **multa di €. 1.020,00.**

Avvisa il Sig. DI SARNO LUIGI che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potrà, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma, **19 GIU. 2018**

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco FERRON





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Ruolo N°	Decreto Disciplinare N°	Depositato il	Il Segretario
038/18	058/18	04 LUG. 2018	

**COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
IL GIUDICE MONOCRATICO**

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 161/17, depositata in data 27 febbraio 2018 dal Procuratore della Disciplina nei confronti del Sig. LAZZARA PIETRO, nella sua qualità di gentleman driver, per violazione dell'art 20 del Regolamento delle corse al trotto;
- Visto il mancato riscontro alla raccomandata a/r da parte del Sig. LAZZARA, in data 10-14.11.2017, con cui si sollecitava il pagamento del "rinnovo licenza gentleman driver 2016", pari alla somma di € 160,00;
- Vista la partecipazione a manifestazioni competitive il 28.11.2017;
- ritenuta provata *per tabulas* la violazione del Regolamento delle corse al trotto;
- preso atto che la Procura della Disciplina ha ritenuta congrua - quale sanzione applicabile alla fattispecie in esame, ossia il triplo del contributo omesso - quella della multa nella misura di €. 480,00;
- Visto il combinato disposto degli artt. 11, 12 e 13 delle vigenti Norme di Procedura Disciplinare;
- In conformità alle richieste della Procura della Disciplina,

EMETTE

nei confronti del Sig. LAZZARA PIETRO nella sua qualità di gentleman driver

DECRETO DISCIPLINARE

- Applicando la sanzione della **multa di €. 480,00.**

Avvisa il Sig. LAZZARA PIETRO che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potrà, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma, 19 GIU. 2018

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco FERRONI





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Ruolo N°	Decreto Disciplinare N°	Depositato il	Il Segretario
037/18	057/18	04 LUG. 2018	



**COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
IL GIUDICE MONOCRATICO**

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 162/17, depositata in data 27 febbraio 2018 dal Procuratore della Disciplina nei confronti della Sig.ra MOSCA ELVIRA, nella sua qualità di titolare colori, per violazione dell'art. 16 del Regolamento delle corse al trotto;
- Visto il mancato riscontro alla raccomandata a/r da parte della Sig.ra MOSCA, in data 10-13 ottobre 2017, con cui si sollecitava il pagamento del "rinnovo colori 2017", pari alla somma di € 180,00;
- Vista la partecipazione a manifestazioni competitive nel periodo che va dal 29.10.2017 al 17.11.2017;
- ritenuta provata *per tabulas* la violazione del Regolamento delle corse al trotto;
- preso atto che la Procura della Disciplina ha ritenuta congrua - quale sanzione applicabile alla fattispecie in esame, ossia il triplo del contributo omesso - quella della multa nella misura di €. 540,00;
- Visto il combinato disposto degli artt. 11, 12 e 13 delle vigenti Norme di Procedura Disciplinare;
- In conformità alle richieste della Procura della Disciplina,

EMETTE

nei confronti della Sig.ra MOSCA ENRICA nella sua qualità di titolare colori

DECRETO DISCIPLINARE

- Applicando la sanzione della multa di €. 540,00.

Avvisa la Sig.ra MOSCA ENRICA che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potrà, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma, 19 GIU. 2018

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco FERRONI





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Ruolo N°	Decreto Disciplinare N°	Depositato il	Il Segretario
041/18	056/18	04 LUG. 2018	

**COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
IL GIUDICE MONOCRATICO**

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 157/17, depositata in data 27 febbraio 2018 dal Procuratore della Disciplina nei confronti del Sig. FERRANTI CESARE, nella sua qualità di Guidatore, per violazione dell'art. 20 del Regolamento delle corse al trotto;
- Visto il mancato riscontro alla raccomandata a/r da parte del Sig. FERRANTI, in data 10- 20 ottobre 2017, con cui si sollecitava il pagamento della licenza di guidatore con giubba personalizzata anno 2016, pari alla somma di € 146,00;
- Vista la partecipazione a manifestazioni competitive da parte del Sig. FERRANTI nel periodo che va dal 30.10.2017 al 30.11.2017;
- ritenuta provata *per tabulas* la violazione del Regolamento delle corse al trotto;
- preso atto che la Procura della Disciplina ha ritenuta congrua - quale sanzione applicabile alla fattispecie in esame, ossia il triplo del contributo omesso - quella della multa nella misura di €. 438,00;
- Visto il combinato disposto degli artt. 11, 12 e 13 delle vigenti Norme di Procedura Disciplinare;
- In conformità alle richieste della Procura della Disciplina,

EMETTE

nei confronti del Sig. FERRANTI CESARE nella sua qualità di titolare colori e titolare di licenza di Guidatore con giubba personalizzata

DECRETO DISCIPLINARE

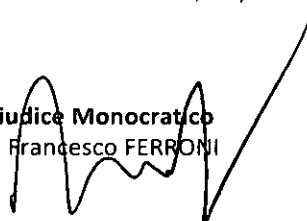
- Applicando la sanzione della multa di €.438,00.

Avvisa il Sig. FERRANTI CESARE che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potrà, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma, 19 GIU. 2018

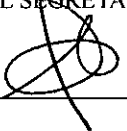
Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco FERRONI





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
027/18	19/06/2018	053/18	04 LUG. 2018	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF in via XX Settembre n. 20, in data 07.03.2018, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco FERRONI
Avv. Giuseppe GIUNTA
Avv. Stefano PROIETTI

Presidente
Componente relatore
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio Liddi

Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 027/18 contro:

TODISCO Umberto, nato a Pozzuoli (NA) il 18/10/1960 (Cof. Fisc.: TDSMRT60R18G964X), residente in Campo di Carne (Aprilia), Via delle Acacie n. 1, avvisato, assente, difeso dall'avv. Massimiliano Capuzi, presente.

INCOLPATO

della violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, per accertata positività del cavallo VELENO STECCA alla sostanza "16BETA IDROSSISTANANOZOLOLO" a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di Civitanova Marche in data 15.07.2017, in occasione della disputa della corsa Premio "MEMORIAL LUCA BALEANI".

FATTO

Con atto di incolpazione del 27 febbraio 2018, depositato presso la Segreteria di questa Commissione in pari data, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore TODISCO Umberto in quanto il cavallo VELENO STECCA, da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza "16BETA IDROSSISTANANOZOLOLO" a seguito dell'accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa "PREMIO MEMORIAL LUCA BALEANI" dal medesimo disputata in data 15 luglio 2017 presso l'Ippodromo di Civitanova Marche.

Ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, nel rispetto prioritario della tutela del benessere animale, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per anni due dal 19/08/2017 al 19/08/2019.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

In data 28/12/2017 venivano trasmessi i risultati delle analisi effettuate presso il Laboratoire des Courses Hippiques (Verrieres Le Buisson - Francia), che accertavano la positività dei campioni biologici prelevati alla predetta sostanza, rientrante tra quelle indicate nella lista delle sostanze di cui al Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

All'udienza di trattazione del 19 giugno 2018, innanzi la Commissione di Disciplina di I Istanza il rappresentante della Procura della Disciplina non si presentava ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Neanche l'incolpato si presentava personalmente ma per lui compariva l'avv. Massimiliano Capuzi il quale depositava memoria difensiva con allegato documento del proprio assistito e lettera del 6 dicembre 2017 a firma della dott.ssa Davanzo relativa alle controanalisi.

L'avv. Capuzi si riportava integralmente alla propria memoria chiedendo il proscioglimento del sig. Todisco Umberto, previa declaratoria di nullità delle procedure accertative.

Deduceva a tal fine non essere mai stata inviata all'incolpato la comunicazione relativa alla data di effettuazione delle seconde analisi, che avrebbero dovuto svolgersi il 13 dicembre 2014 presso il Laboratoire des Courses Hippiques (Verrieres Le Buisson - Francia), con conseguente lesione del proprio diritto di presenziare alle stesse, e, in secondo luogo, che le stesse erano state effettivamente eseguite in data diversa da quella sopra indicata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal risultato delle analisi effettuate sul campione di urina prelevato il giorno 15/07/2017 al cavallo VELENO STECCA in occasione della corsa Premio Memorial Luca Baleani sopra citata, disputatasi presso l'ippodromo di Civitanova Marche è emersa, sia con le prime che con le seconde analisi, la positività alla sostanza "16BETA IDROSSISTANANOZOLOLO".

La somministrazione di tale sostanza al cavallo costituisce grave violazione del Regolamento Antidoping, in quanto è in grado di alterare la performance sportiva dell'animale, costituendone anche pericolo per la salute.

In merito l'incolpato non ha fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto allo stesso non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla eventuale assunzione accidentale della sostanza rinvenuta sia nelle prime che nelle seconde analisi.

Tuttavia, nel proprio scritto difensivo l'Avv. Capuzi ha contestato la validità delle seconde analisi sostenendo che la comunicazione della data di effettuazione delle stesse non sarebbe mai pervenuta all'incolpato.

La Commissione ritiene che l'eccezione sollevata dal legale dell'incolpato in relazione alla mancata comunicazione della data di effettuazione delle seconde analisi risulti fondata e meritevole di accoglimento.

A tal fine occorre preliminarmente evidenziare che, ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 4 del Regolamento Antidoping, *"La riscontrata positività del cavallo ed il conseguenziale periodo di allontanamento vengono resi noti dall'Amministrazione attraverso la pubblicazione sul sito web e la contemporanea comunicazione al proprietario ed all'allenatore secondo le vigenti modalità ... Gli interessati, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito e dall'inoltro della comunicazione di cui sopra devono trasmettere all'Amministrazione eventuale istanza di effettuazione dell'analisi del campione B. La*



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

stessa viene eseguita, a scelta del richiedente, in uno dei laboratori indicati dall'Amministrazione accreditati secondo la vigente normativa"

La ratio della norma in commento deve essere individuata nella salvaguardia del diritto del tesserato di partecipare all'effettuazione delle seconde analisi nel giorno indicato dall'Ente presso il Laboratorio prescelto, operazione altrimenti di per sé irripetibile in un secondo momento.

Cosicché se da una parte la mancata e/o erronea comunicazione del giorno e luogo delle seconde analisi si traduce in un vulnus per l'incolpato dall'altra, costituendo grave violazione delle norme prescritte in relazione alla regolarità degli accertamenti, ne inficia irrimediabilmente i risultati, anche in caso di accertata positività.

Ed invero nel caso di specie risulta indubbio che nessuna rituale comunicazione venne effettuata dall'Ente al sig. Todisco, ma solo alla Scuderia Stecca s.r.l. e all'avv. Massimiliano Capuzi (nelle rispettive mail - cfr. comunicazione del 6 dicembre 2017), presumibilmente perché tratto in errore dalla comunicazione con la quale l'avv. Capuzi aveva indicato i Laboratori prescelti dai propri assistiti (Scuderia Stecca s.r.l. e sig. Todisco Umberto, quale proprietario ed allenatore del cavallo Veleno Stecca), sebbene nella stessa quest'ultimo avesse chiaramente stigmatizzato la necessità di *"procedere alle debite comunicazioni per tali esperimenti direttamente ai (propri) assistiti presso i recapiti da essi indicati all'Ente"*.

Alla luce di quanto sopra detto, non essendo possibile ritenere corretta la procedura espletata per l'esecuzione delle seconde analisi, poiché la mancata comunicazione all'incolpato della data di effettuazione delle seconde analisi ne ha impedito a quest'ultimo la partecipazione, la Commissione valutate le predette circostanze, assolve dall'addebito mossogli il Sig. Todisco Umberto perché non è stata raggiunta la prova che il fatto sussista.

P. Q. M.

La Commissione assolve il Sig. **TODISCO Umberto** dall'addebito mossogli.

Conferma l'ordine di arrivo del premio "Memorial Luca Baaleani" disputatosi il 15/07/2017 all'Ippodromo di Civitanova Marche.

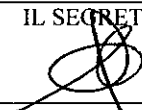
Il Componente relatore
Avv. Giuseppe Giunta

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO 49/18	UDIENZA DEL 19/6/2018	DECISIONE N. 052/18	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04 LUG. 2018	IL SEGRETARIO 
---------------------	--------------------------	-------------------------------	---	--

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 19/6/2018, con l'intervento dei Sigg.ri:

Avv. Francesco Ferroni – Presidente e Relatore
Avv. Giuseppe Giunta – Componente
Avv. Stefano Proietti - Componente
Avv. Sergio Terzaghi
assistita dal Sig. Donato Antonio Liddi– Segretario
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 49/2018 contro:

FATICONI ROBERTO, guidatore, residente a Ladispoli (RM), via Claudia n. 16, (cod. fisc. FTCRRT64L23H501D), assistito dall'Avv. Massimiliano Capuzi, presente

DEFERITO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 3, del Regolamento di Procedura Disciplinare, nonché dell'art. 4 del Regolamento Corse per essere passato a vie di fatto verso altro operatore ippico in data 25/4/2018 presso l'Ippodromo di Milano, dopo lo svolgimento della quarta corsa, Nazionale Filly

FATTO

Con provvedimento del 25/4/2018, adottato dalla Direzione Corse presso l'Ippodromo di Milano, il Sig. Faticoni Roberto veniva deferito alla suintestata Commissione di Disciplina per essere passato alle vie di fatto nei confronti del Sig. Giovanni Mauri, ex guidatore, in possesso di regolare licenza fino a tutto il 2017, nel recinto delle scuderie, dopo lo svolgimento della quarta corsa, Nazionale Filly. In data 3/5/2018, il difensore dell'incolpato, Avv. Capuzi, depositava una memoria difensiva. All'udienza del 19/6/2018, veniva sentito l'incolpato; l'Avv. Capuzi depositava due dichiarazioni testimoniali e concludeva chiedendo il proscioglimento dell'incolpato ed in subordine l'applicazione di un richiamo verbale.

Non compariva invece un rappresentante della Procura della Disciplina.

Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e confermata dal MipAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina.

COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

All'udienza del 24/1/2017, la Commissione respingeva la richiesta formulata dal difensore del deferito in ordine all'escussione dei testi Petrini, Mattii e Vastano in quanto influenti ai fini del decidere.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. Faticoni nel provvedimento di deferimento del 25/4/2018, vale a dire la violazione dell'art. 4 del Regolamento Corse, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

In particolare, la circostanza che il Faticoni sia passato alle vie di fatto nei confronti di un altro operatore ippico risulta provata dalla dichiarazione agli atti a firma dei Sigg.ri Roberto Garbari e Marco Fontanesi, commissari della società di corse Snaitech s.p.a., in servizio nell'area isolamento dedicato al Gran Premio Nazionale presso l'Ippodromo di Milano in data 25/4/2018, in quali affermano che *"durante l'intervallo tra la quarta e quinta corsa, nel recinto scuderie, fuori dall'area isolamento, i Sigg.ri Giovanni Mauri e Roberto Faticoni sono venuti a vie di fatto"*.

La predetta circostanza è comunque desumibile anche dalle dichiarazioni testimoniali allegate dalla difesa del Faticoni; infatti, tanto il Sig. Marchino, quanto il Sig. De Lorenzo, dichiarando che il Sig. Faticoni era *"costretto a difendersi"* lasciano chiaramente intendere che il deferito passava alle vie di fatto nei confronti del Sig. Mauri.

La condotta del Sig. Faticoni appare evidentemente violare l'art. 4 del Regolamento delle Corse, che prevede per ogni operatore ippico l'obbligo di *"tenere un comportamento corretto nell'ambito dell'ippodromo e fuori di esso"* nonché, soprattutto, i fondamentali principi di lealtà e correttezza sportiva.

P.Q.M.

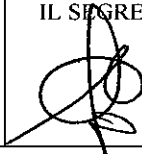
la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. ROBERTO FATICONI in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di guidatore per giorni 40 (quaranta), sanzione inflitta dalla Giuria di Milano in data 25/4/2018, esclusi i 12 (dodici) giorni già scontati e, conseguentemente, per 28 (ventotto) giorni.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO 030/2018	UDIENZA DEL 19/06/2018	DECISIONE N. 051/18	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04 LUG. 2018	IL SEGRETARIO 
-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---	--

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, 20 in data 19 giugno 2018
con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni

Presidente

Avv. Sergio Terzaghi

Componente relatore

Avv. Giuseppe Giunta

Componente

assistita dal

Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 030/2018 contro:

Andrea Vitagliano (guidatore e allenatore) nato ad ARZANO (NA) il 22/09/1965, residente a
CESENA in Corso Cavour, 135 (C.F. VTGNDR65P22A455I);

INCOLPATO

della violazione degli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite,
per accertata positività del cavallo "ULISSE RODI" alla sostanza diossido di carbonio.

FATTO

FATTO

Con atto di incolpazione del 27 febbraio 2018, la Procura di Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig. Andrea Vitagliano, allenatore del cavallo "ULISSE RODI", risultato positivo alla sostanza proibita diossido di carbonio a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in occasione del Premio "L'Aquilone di Iqbal – una corsa per un sor", disputato in data 15/08/17, presso l'Ippodromo di Cesena.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi che avevano accertato la non negatività ei campioni biologici prelevati al cavallo e disposto in via cautelare, ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento per le sostanze proibite l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni dal 24/08/17 al 22/09/17 nonché la sospensione del pagamento del premio vinto dal cavallo nella cora in questione.

Visti gli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, la Procura formulava atto di incolpazione nei confronti dell'allenatore Sig. Andrea Vitagliano per accertata positività del cavallo "ULISSE RODI" alla sostanza diossido di carbonio, affinché la Commissione di Prima Istanza disponga il totale distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte quelle successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e sanzionare l'incolpato con la sospensione di mesi due e euro 500,00 di multa salvo maggiore quantificazione in caso di recidiva.

In data 21 maggio 2018, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza disponeva la trattazione del procedimento dandone rituale e formale avviso al Sig. Andrea Vitagliano.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina per la data del 19 giugno 2018, regolari le notifiche, non si presentava il rappresentante della Procura, sebbene ritualmente avvisato.

Il Presidente, alla luce della interpretazione autentica dell'art 16 punto 1 del regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 e confermata dal MIPAAF con nota del

Direttore Generale del 30/10712, acquista agli atti del procedimento, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto dell'assenza dell'incolpato e del deposito da parte di costui, in data 11 giugno 2018, di memoria difensiva.

La Commissione decideva come da dispositivo.

DIRITTO

L'incolpato, nel corso del procedimento, ha manifestato le proprie osservazioni all'incolpazione per cui è processo, eccependo principalmente la violazione dei disposto di cui all'art. 10 del regolamento per il controllo delle sostanze proibite rubricato "comunicazioni", per non aver ricevuto tempestivo riscontro relativo alla positività rilevata in sede di analisi antidoping e, conseguentemente, di essere venuto a conoscenza del procedimento a suo carico, soltanto tramite pubblicazione sul sito web del MIPAAF non all'esito delle prime analisi ma già decorso il termine per la richiesta dello svolgimento delle c.d. seconde analisi.

Tale violazione risulta lesiva dei diritti dell'odierno istante che, infatti, a causa di tale *modus operandi*, non ha potuto esercitare il proprio diritto di chiedere l'analisi del campione "B" per ottenere la conferma della positività delle analisi, così come prescritto dal citato Regolamento.

Osserva, inoltre, la difesa che la sostanza riscontrata è estremamente volatile ed il Regolamento ne prevede una soglia minima.

L'incolpato eccepisce che nella procedura è stato violato l'art. 5 comma 10) del citato Regolamento secondo cui *"gli interessati entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito (...) devono trasmettere all'amministrazione eventuale istanza di effettuazione dell'analisi del campione B..."*

Considerato quanto sopra, in primis, l'incolpato chiede *"il non luogo a procedere"* l'accogliendo delle proprie doglianze e, quindi, l'assoluzione per *"lesione assoluta del diritto di difesa"*.

Appare rilevante e fondamentale ai fini del decidere esaminare la memoria difensiva, dove viene dettagliato l'iter delle comunicazioni relative alla positività riscontrata e, provato *per tabulas*, come il Sig. Vitagliano sia venuto a conoscenza della riscontrata positività, una volta che era già spirato il termine perentorio per la richiesta delle c.d.

controanalisi: ciò rappresenta una violazione del diritto di difesa nonché del Regolamento citato.

Ne consegue, quindi, il mancato rispetto del dettato normativo, nel punto in cui prevede che la comunicazione di cui sopra vada eseguita con la massima tempestività affinché l'incolpato possa avanzare la richiesta di effettuazione dell'analisi del campione "B" a maggiore tutela dei suoi diritti.

Considerato quanto sopra, la difesa ha introdotto degli elementi validi atti ad escludere la responsabilità dell'evento doping a carico del Sig. Vitagliano, anche alla luce della lesione del contraddittorio e quindi del diritto di difesa che è stato rinvenuto nel caso di specie.

Alla luce di quanto innanzi, non è ravvisabile alcuna responsabilità disciplinare dell'incolpato.

PQM

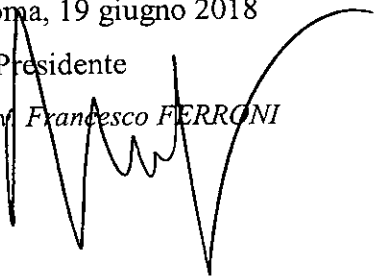
La Commissione assolve il Sig. Andrea Vitagliano dall'addebito mossogli.

Conferma l'ordine di arrivo del premio Premio "L'Aquilone di Iqbal – una corsa per un sor", disputato in data 15/08/17, presso l'Ippodromo di Cesena.

Roma, 19 giugno 2018

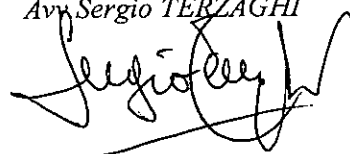
Il Presidente

Avv. Francesco FERRONI



Il Componente relatore

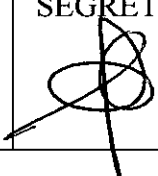
Avv. Sergio TERZAGHI





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETERARIO
048/2018	19/06/2018	050/18	04 LUG. 2018	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, 20 in data 19 giugno 2018, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni

Presidente

Avv. Sergio Terzaghi

Componente relatore

Avv. Giuseppe Giunta

Componente

assistita dal

Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 048/2018 contro:

Leonardo Vastano nato a Caserta (CE) il 17/07/1984, residente in Liberi (CE) in Via Campagnano n°7, proprietario e gentleman di cavalli da corsa al trotto, in proprio;

INCOLPATO

Dalla Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Montegiorgio della violazione dell'art. 4 del vigente Regolamento corse, codifica A9 o A11, *"per avere offeso l'onore ed il*

decoro di addetto al controllo e alla disciplina delle corse, dandogli del « falso handicapper » e per aver dubitato dell'operato della direzione delle corse ritenendosi "frodato" perché a suo dire il cavallo Ti Amo Petit era stato reclamato mediante busta posta nella stessa cassetta in cui nella giornata del 16.03.18 egli aveva, a suo dire, posto la busta per il cavallo Tina Photo sm, pur nella consapevolezza che tale circostanza fosse assolutamente non veritiera, ben conoscendo il luogo di ubicazione delle cassette per reclamo cavalli".

FATTO

Con provvedimento assunto ex art. 8 comma 3) delle norme di procedura disciplinare, in data 20 marzo 2018, la Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Montegiorgio deferiva il Sig. Leonardo Vastano.

Nel relativo atto, trasmesso a questa Commissione, si evidenziava che, nella giornata del 16.03.2018, dopo la disputa della quarta corsa in programma, premio "EDYZ", il Sig. Vastano Leonardo, proprietario e gentleman, chiamava telefonicamente la Giuria e riferiva di aver depositato una busta per la reclamazione del cavallo TINA PHOTO SM, ma che il funzionario/commissario addetto non era passato a ritirarla (tale segnalazione perveniva, tramite la linea telefonica interna, ben oltre i 10 minuti stabiliti dal regolamento - art. 50 - per il deposito delle buste a reclamare, atteso che era quasi in partenza la corsa successiva a quella a reclamare).

Nell'immediatezza di tale circostanza, il Presidente di Giuria conferiva con il commissario il quale riferiva di aver regolarmente visionato le due cassette dedicate ai "reclami di acquisto" e che le stesse erano vuote. Successivamente, il Sig. Vastano ripeteva d'aver inserito una busta per la reclamazione del cavallo anzidetto, all'interno di una cassetta postale fissata alla porta dell'ufficio commissari e sulla quale non vi è impressa la dicitura "reclami di acquisto" (di tale cassetta postale, infatti, a detta della Giuria, il commissario non possiede nemmeno le chiavi per l'apertura, tanto che la presunta immissione nella stessa di una reclamazione non è stata constatata *de visu*).

L'incolpato conferiva nuovamente con il presidente di Giuria, via filo, affermando che la direzione delle corse lo aveva frodato e che il Presidente di Giuria *"doveva redigere verbale dell'accaduto"*, intimando di chiamare i Carabinieri, cosa che in effetti fece.

Subito dopo, il Sig. Vastano contattava nuovamente la Giuria dicendo di aver contattato il commissario Sauro Petrini chiedendo spiegazioni perché, a suo dire, in qualità di

handicapper dell'ippodromo, doveva essere presente. Il Presidente di Giuria spiegava al deferito che l'handicapper è soggetto nominato dal MIPAAF, presente obbligatoriamente solo nella giornata della dichiarazione dei partenti: il Sig. Vastano, in risposta a detta affermazione, pronunziava la seguente frase *"tanto il Petrini è un falso handicapper fa quello che gli dicono di fare"* e aggiungeva che, in un precedente caso di reclamazione del cavallo "Ti amo petit", era stato *"frodato"* dalla Giuria medesima.

I Carabinieri della locale stazione, nel mentre intervenuti, chiedevano le generalità del commissario in funzione nella giornata Ing. Giovanni Capecci e successivamente del Presidente di Giuria: ai militari veniva spiegato precisamente l'accaduto.

Nel caso che ci occupa, la Giuria riteneva integrata la violazione dell'art. 4 del regolamento corse, a carico del Sig. Leonardo Vastano, in qualità di proprietario, per aver offeso l'onore ed il decoro di addetto al controllo e disciplina delle corse dandogli del *"falso handicapper"* e per aver dubitato dell'operato della direzione delle corse ritenendosi *"frodato"*.

All'esito dello scioglimento della riserva adottata, ai sensi dell'art. 8 delle norme di procedura disciplinare, la Giuria applicava la sanzione pecuniaria di € 350,00 oltre al deferimento alla commissione di disciplina di prima istanza, per gli ulteriori eventuali provvedimenti del caso.

In data 27 marzo 2018, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza disponeva la trattazione del procedimento dandone rituale e formale avviso al Sig. Leonardo Vastano.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina per la data del 19 giugno 2018, regolari le notifiche, il Presidente dava atto della presenza dell'incolpato e del deposito da parte di costui, in data 05-06 aprile 2018, di memoria difensiva, nonché in udienza d'ulteriore documentazione.

La Commissione decideva come da dispositivo.

DIRITTO

Il Sig. Vastano, nel corso del procedimento, ha manifestato le proprie osservazioni e contestazioni al provvedimento disciplinare per cui è processo, eccependo principalmente di non aver mai commesso le violazioni regolamentari e comportamentali contestategli.

Alla luce di ciò, il deferito chiedeva l'annullamento del provvedimento.

All'udienza del 19 giugno 2018, l'incolpato, inoltre, produceva provvedimento della Giuria notificatogli a mani presso l'Ufficio tecnico dell'Ippodromo di Montegiorgio, nei giorni successivi alla corsa.

Ai fini del decidere, appare rilevante e fondamentale esaminare la memoria difensiva e la documentazione versata in atti.

E' evidente, *per tabulas*, che il provvedimento disciplinare del 20 marzo 2018, inviato a questo Commissione, non è conforme in ben due (n°2) punti essenziali rispetto a quello consegnato *brevi manu* all'incolpato.

La prima difformità è rappresentata dalla norma che si presume infranta: nel provvedimento recapitato a questa Commissione, la Giuria contesta al Sig. Vastano la violazione dell'art. 4 del vigente Regolamento corse, codifica A11 (offese agli addetti al controllo disciplinare delle corse), mentre in quello notificato all'incolpato gli si contesta la violazione dell'art. 4 del vigente Regolamento corse, codifica A9 (vie di fatto). Raffrontando i due atti cioè l'originale e la c.d. copia notifica, v'è, altresì, traccia d'una grossolana correzione a mano, mediante penna biro, che trasforma, solo sull'originale, il codice "A9" in "A11": tale correzione, operata a posteriori cioè dopo aver contestato la violazione al Sig. Vastano, non può sanare in alcun modo il vizio formale presente nella comunicazione notificata all'incolpato. Inoltre, fa pregio evidenziare che la codifica A9) riferita all'art. 4 del vigente Regolamento corse comporta l'elevazione d'una sanzione differente rispetto a quella cosiddetta A11.

Tale difformità, rappresenta una violazione dell'art. 8 comma 3) norme di procedura disciplinare, il quale così recita: *"tutte le decisioni dei Commissari di Riunione e delle Giurie che applicano sanzioni disciplinari devono essere motivate, con la indicazione, sia pure sintetica ma comunque esplicativa, delle ragioni in base alle quali sono state adottate"*. Nel caso di specie, alla luce di quanto sopra rilevato, il provvedimento risulta privo degli elementi essenziali, emesso in violazione di legge e illegittimo per eccesso di potere in quanto la motivazione dell'atto è carente, contraddittoria e/o illogica.

La seconda difformità è rappresentata dalla sottoscrizione: l'atto ricevuto da questa Commissione è stato sottoscritto da tutti i componenti della Giuria, mentre quello notificato all'incolpato è sottoscritto solo dal Presidente.

La sottoscrizione costituisce il requisito soggettivo d'un atto amministrativo e, pertanto, esso può essere definito elemento essenziale dalla cui sussistenza dipende anche la validità del provvedimento.

Inoltre, secondo un noto principio di diritto, elaborato dalla Dottrina e confermato da consolidata Giurisprudenza anche di Cassazione, le formali difformità tra l'originale d'un atto e la sua copia che viene notificata al destinatario, comportano la nullità, annullabilità o inammissibilità dell'atto stesso.

Dal dettagliato l'iter delle notificazioni e delle difformità tra l'atto originato e la c.d. copia notifica, provato *per tabulas*, emerge come al Sig. Vastano sia stato notificato un atto non conforme rispetto al provvedimento inviato a questa Commissione: ciò rappresenta una violazione del diritto di difesa nonché del Regolamento citato.

Inoltre, il Sig. Vastano, nella memoria difensiva, ha eccepito di non aver mai violato, nel caso di specie, l'art. 4 del Regolamento codifica A9 ed essere passato alle cosiddette vie di fatto: ciò è evidente anche alla luce del contenuto del provvedimento della Giuria. Considerato quanto sopra, la difesa ha introdotto degli elementi validi atti ad ottenere una declaratoria di nullità del provvedimento impugnato.

Ciò detto, questa Commissione non può entrare nel merito d'una valutazione del comportamento tenuto dal Sig. Vastano nelle circostanze di tempo e luogo di cui all'inculpazione e ritiene inammissibile, poiché irrilevante, l'ammissione del teste Sig. Petrini.

Alla luce di quanto innanzi, non è ravvisabile alcuna responsabilità disciplinare dell'inculpato.

PQM

La Commissione assolve il Sig. Leonardo Vastano dall'addebito mossogli e, per l'effetto, annulla il provvedimento di deferimento notificato a mano e via email all'inculpato nonché le relative sanzioni.

Roma, 19 giugno 2018

Il Presidente

Avv. Francesco FERRONI



Il Componente relatore

Avv. Sergio TERZAGNI

